

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 31/01/2025

## FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 11.8.2015 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione [n. \*\*506] con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 37.800,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 315,00 ciascuna;

nel mese di dicembre 2019, in corrispondenza della rata n. 52 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

in data 4.12.2019 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione [n. \*\*705] con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 34.680,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 289,00 ciascuna;

nel mese di dicembre 2023, in corrispondenza della rata n. 48 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;

esperiva invano reclamo in data 13.6.2024 richiedendo il rimborso della somma complessiva di € 2.080,46.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

Contratto n. \*\*506: con riguardo alle richieste di rimborso avanzate dal ricorrente relative a costi contrattuali e di gestione, specificamente le commissioni di attivazione, spese di istruttoria, commissioni di intermediazione e commissioni di gestione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'intermediario distingue tra:

- costi esauriti al momento della conclusione del finanziamento in cui annovera:
  - commissioni di attivazione e spese di istruttoria identificabili come costi associati ad attività preliminari che si esauriscono al momento della stipula del contratto. Secondo l'intermediario, tali oneri sono considerati "upfront" e non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata, in quanto non dipendono dalla durata del finanziamento. La normativa di Banca d'Italia e le sentenze dell'ABF confermano questa natura dei costi.
  - commissioni di intermediazione (rete esterna) legati all'attività svolta dall'agente che promuove il finanziamento e anch'essi "upfront". Le commissioni sono state interamente pagate al momento della stipula e non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata, essendo legate ad attività svolte prima della conclusione del contratto.
- costi relativi alla gestione del finanziamento:
  - commissioni di gestione, ossia oneri ricorrenti e, in caso di estinzione anticipata, rimborsabili proporzionalmente al periodo non goduto, come previsto dal contratto.

Per gli oneri up front eccepisce che il quadro normativo, in linea con le disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia, prevede che tali voci di costo siano escluse dalla possibilità di rimborso in caso di estinzione anticipata, fatta eccezione per quelli ricorrenti legati alla gestione del finanziamento.

Infine, quanto all'esclusione dei costi di intermediazione dagli oneri rimborsabili la banca li evidenzia come non rimborsabili in quanto rappresentano un pagamento per attività svolte al momento della stipula e non dipendenti dalla durata del contratto. Dunque, l'applicazione dei principi della sentenza Lexitor non riguarderebbe i costi per attività di terzi (come le commissioni di intermediazione), che invece sono già stati definiti e sostenuti dall'intermediario al momento della stipula del finanziamento.

Contratto n. \*\*705: la banca ha riconosciuto il rimborso parziale delle spese di istruttoria e degli oneri di incasso rate. Tuttavia, non ha rimborsato altre voci, come le commissioni di intermediazione, le spese fiscali e le spese di istruttoria, ritenute non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Quanto alle commissioni di intermediazione, queste sono considerate un costo up front, poiché si considerano completamente maturate al momento della stipula del contratto, indipendentemente dalla durata del finanziamento.

Infine, riguardo alle spese di istruttoria ed oneri fiscali: le prime sono state giustificate come costi relativi a prestazioni esaurite prima dell'erogazione del finanziamento (attività di verifica preliminare e notifica del contratto). Queste sono quindi costi up front e non rimborsabili in caso di estinzione anticipata, come stabilito dalla Banca d'Italia.

## DIRITTO

**1.** Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

**2.** La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.*».

**3.** Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

**4.** Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

**5.** Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

**6.** Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondi e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «*Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte*

*di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

**7.** Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «*non sono comunque soggette a riduzione le imposte*».

**8.** Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

**9.** In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

**10.** In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

**11.** A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

**12.** Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene

l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

**13.** Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

**14.** Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

**15.** A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

**16.** Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);
- b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

**17.-** Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

contratto n. \*\*506



durata del finanziamento ►	120
rate scadute ►	52
rate residue	68

TAN ►	4,50%
-------	-------

% restituzioni
- in proporzione lineare 56,67%
- in proporzione alla quota 34,35%

n/e		restituzioni					tot ristoro
		Importo	In proporzione lineare	In proporzione agli Interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
<input type="radio"/>	commissioni attivazione (up front)	€ 963,63	€ 546,06	€ 331,02	<input checked="" type="radio"/>	€ 331,02	€ 331,02
<input type="radio"/>	commissioni gestione (recurring)	€ 2.048,58	€ 1.160,85	€ 703,72	<input type="radio"/>	€ 1.229,10	-€ 68,24
<input type="radio"/>	spese istruttoria e notifica (up front)	€ 450,00	€ 255,00	€ 154,58	<input checked="" type="radio"/>	€ 154,58	€ 154,58
<input type="radio"/>	commissioni rete esterna (up front)	€ 3.780,00	€ 2.142,00	€ 1.298,49	<input checked="" type="radio"/>	€ 1.298,49	€ 1.298,49
<input type="radio"/>	costo incasso rata (recurring)	€ 207,60	€ 117,64	€ 71,31	<input type="radio"/>	€ 117,64	€ 117,64
<input checked="" type="radio"/>			○	○	○		€ 0,00
<b>rimborsi senza imputazione</b>							<b>€ 535,06 -€ 535,06</b>
							<b>tot rimborsi ancora dovuti</b> € 1.298,43
							<b>Interessi legali</b> si ▾

La somma dovuta ammonta quindi a € 1.298,43.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.613,84), il quale calcola le commissioni di attivazione secondo il criterio del pro rata temporis.

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 15812 del 14.09.2020, con la quale il Collegio, in conformità all'orientamento condiviso dei Collegi, ha ritenuto che le commissioni di gestione vadano rimborsate secondo il criterio pro rata temporis calcolato sul loro intero importo, senza operare la deduzione di € 50 contrattualmente prevista. Ha invece ritenuto up front le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e quelle della rete esterna.

Contratto n. \*\*705

durata del finanziamento ►	120
rate scadute ►	48
rate residue	72

TAN ►	6,30%
-------	-------

% restituzioni
- in proporzione lineare 60,00%
- in proporzione alla quota 39,09%

n/e		restituzioni					tot ristoro
		Importo	In proporzione lineare	In proporzione agli Interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
<input type="radio"/>	commissioni Intermediazione (up front)	€ 1.193,40	€ 716,04	€ 466,56	<input checked="" type="radio"/>	€ 466,56	€ 466,56
<input type="radio"/>	spese istruttoria e notifica (up front)	€ 600,00	€ 360,00	€ 234,57	<input checked="" type="radio"/>	€ 234,59	-€ 0,02
<input type="radio"/>	costo incasso rata (recurring)	€ 223,20	€ 133,92	€ 87,26	<input type="radio"/>	€ 133,92	€ 0,00
<input type="radio"/>			○	○	○		€ 0,00
<input type="radio"/>			○	○	○		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			○	○	○		€ 0,00
<b>rimborsi senza imputazione</b>							<b>€ 0,00</b>
							<b>tot rimborsi ancora dovuti</b> € 466,54
							<b>Interessi legali</b> si ▾

Il risultato differisce minimamente da quanto richiesto dalla ricorrente (euro 466,62).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 15171 del giorno 01.09.2020, con la quale il Collegio ha ritenuto up front sia le spese di istruttoria che le commissioni di intermediazione.

Per la stessa fattispecie contrattuale questo Collegio (decisione n. 4823 del 24/04/2024) applica il criterio pro rata temporis per il calcolo della quota non maturata del costo incasso rata.

**18.-** Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

**19.-** All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.765,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA